

*Strumenti di coordinamento per la  
salvaguardia delle tartarughe marine*

*CONVEGNO NAZIONALE  
BIODIVERSITA' MARINA.  
Adriatico, un mare di tartarughe*

*Lungomare Scipioni, 6 -Sede dell'Università di Camerino -  
e in videoconferenza presso la sede universitaria di Camerino  
S. Benedetto del Tronto Venerdì 25 Giugno,*

◆ *a cura di  
arch. Pier Luigi Fiorentino  
già direttore Divisione Flora e Fauna  
Direzione Protezione della Natura  
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio*

# ATTIVITÀ IN ATTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA TARTARUGA MARINA

## ◆ 1 - PREMESSA

- ◆ Tutte le specie di tartarughe marine presenti nei mari italiani sono elencate in appendice 1 e nell'allegato A della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES 3.3.1973). Disciplinata in Italia dalla legge febbraio 1992 n. 150 e dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n.275.
- ◆ Ricevono dunque la massima protezione e ne sono vietate molteplici attività se non previa specifica autorizzazione.
- ◆ Analogamente a quanto stabilito per il trattamento di un esemplare rinvenuto vivo ai sensi dell'articolo 4 della legge 150/1992, nel caso in cui esemplari di tartarughe marine siano accidentalmente recuperati dal mare o spiaggiati e siano poi trasportati e/o detenuti da strutture pubbliche ai fini della loro cura e riabilitazione, le stesse strutture devono essere autorizzate sentita la commissione scientifica CITES.
- ◆ Come ugualmente le attività di "manipolazione" di fauna protetta devono avere una autorizzazione in deroga al divieto disposto dagli artt. 8, 9, 10 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche")

## 2 - INIZIATIVE DEL MATTM

- ◆ Il Ministero ha avviato un'attività complessa ed articolata per il coordinamento delle attività di tutela della tartarughe marine a livello nazionale e il coordinamento delle attività regionali avvalendosi del supporto tecnico della regione Sardegna.
- ◆ Il primo atto è stato l'emanazione delle “Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici”.
- ◆ Tali linee guida forniscono:

# Linee guida per il recupero

- ◆ Norme comportamentali in caso di soccorso, manipolazione e recupero, tra cui: protocolli operativi per il trasporto e gli interventi sugli animali feriti, manipolazione di animali in nidificazione o azioni finalizzate alla protezione dei nidi.
- ◆ Adempimenti di legge per l'ottenimento delle autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda le attività in ambito veterinario, l'istituzione dei CRTM e le attività in deroga al DPR 357/97.
- ◆ Indicazioni di carattere tecnico per le attività di impianto e funzionamento dei centri recupero per le tartarughe marine (CRTM).
- ◆ Indicazioni tecniche per le attività di monitoraggio, incluse le modalità di raccolta dati, le modalità di marcatura e l'utilizzazione della banca dati telematica.

- ◆ E' stato predisposto un **protocollo di accordo PATMA** che, oltre a trovare le modalità attuative delle linee guida, definisce un coordinamento fra tutti i soggetti attivi sulla materia, per la redazione del Piano d'Azione per la Conservazione delle Tartarughe Marine (PATMA); i sottoscrittori dovranno attenersi alle indicazioni elaborate dalle Linee Guida e contribuire alla produzione del PATMA, in corso di elaborazione da parte del MATTM.

### ◆ **3- IMPEGNI DEL MATTM**

- ◆ Sulla base della sottoscrizione del protocollo l'impegno del MATTM è di:
- ◆ apportare rapidamente, in considerazione della costante e rapida evoluzione della materia, le integrazioni e gli aggiornamenti necessari alle linee guida;
- ◆ individuare un **iter procedurale per la messa in funzione dei centri di recupero** che si adegueranno alle suddette linee guida, definendo, regione per regione, l'organizzazione dei CRTM e della altre attività connesse al soccorso;
- ◆ individuare **programmi regionali per il monitoraggio** e la conservazione delle tartarughe marine sia lungo le coste che in mare.

#### ◆ **4 -PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DEI CRTM**

- ◆ E' stata inoltre elaborata, in collaborazione con la Div. I (CITES), la "PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE E PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO NAZIONALE DELLE STRUTTURE ABILITATE"
- ◆ Il Ministero ha già proceduto ad effettuare una prima ricognizione della situazione esistente a livello nazionale mediante richiesta di compilazione, mediante autocertificazione, di una scheda per il censimento dei CRTM. Ulteriori segnalazioni potranno avvenire attraverso la comunicazione da parte di una AMP, di una Regione o da parte di altro ente locale al corrente dell'attività in corso. Le schede raggruppate per ambiti regionali, saranno trasmesse dal MATTM alle regioni di competenza affinché le medesime possano procedere con l'accertamento dei requisiti dichiarati al momento dell'autocertificazione. L'istruttoria regionale dovrà essere trasmessa al ministero il quale avvierà la procedura di approvazione sentito il parere della commissione scientifica CITES. Nel caso di esito favorevole si procederà all'iscrizione nell'elenco nazionale dei centri abilitati. Nel caso di esito negativo si provvederà a comunicare il termine entro il quale il soggetto in questione dovrà provvedere all'adeguamento, in assenza del quale, si procederà all'avviso di interdizione all'attività. Una volta validati, i CRTM, prima di avviare le proprie attività dovranno munirsi anche di autorizzazione in deroga per la manipolazione di esemplari appartenenti a specie in direttiva Habitat (art. 11 DPR 357).
- ◆ Inoltre ai sensi dell'articolo 2 DM 8 gennaio 2002, hanno l'obbligo in quanto centri di riabilitazione della tenuta del registro di detenzione delle specie, animali e vegetali CITES, tenendo gli stessi esemplari CITES in una forma di affidamento.

## ◆ **5- COMPITI DELLE REGIONI PER LE ATTIVITA' DI TUTELA DELLE TARTARUGHE MARINE**

- ◆ Le Regioni in ottemperanza della direttiva habitat 92/43/CEE e del DPR 357/97 hanno il compito di instaurare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o delle uccisioni accidentali delle tartarughe marine (art. 7 e 8) nonché lo stato di conservazione della specie e degli habitat naturali in particolare verificano il possesso dei requisiti da parte delle strutture abilitate alle attività di salvaguardia e soccorso e le zone costiere oggetto di presenza della specie protetta ed in speciale modo delle attività di nidificazione della stessa, nonché l'impatto delle attività antropiche sulla specie protetta negli ambienti marini e costieri; in particolare sono:
- ◆ Competenti in materia istruttoria per la ricognizione dei requisiti di idoneità delle strutture di soccorso
- ◆ Competenti nell'individuare o nell'elaborare programmi e piani di monitoraggio sulle zone costiere oggetto di presenza e/o nidificazione delle tartarughe marine.
- ◆ Competenti nell'individuare iniziative e attività di mitigazione degli impatti delle attività antropiche (pesca, strutture per la balneazione, turismo, navigazione...) nei confronti delle aree di presenza della tartaruga marina.



## ◆ 6 -GLI STRUMENTI ATTUATIVI DEL PATMA

- ◆ Queste attività possono essere contemplate anche all'interno di specifici strumenti attuativi del coordinamento svolto da parte del ministero dell'ambiente e in speciale modo in attuazione del piano d'azione nazionale per la tutela delle tartarughe marine (PATMA).
- ◆ Per la raccolta dei materiali tecnici di base alla redazione del piano del PATMA il Ministero si è avvalso della collaborazione dell'SHI, del supporto tecnico della Regione Sardegna e per la validazione scientifica del medesimo si è avvalso della consulenza specifica dell'ISPRA (ex ICRAM).
- ◆ Il piano definisce:
  - ◆ un inquadramento sistematico e una sistemazione biologica delle specie;
  - ◆ minacce e fattori limitanti;
  - ◆ l'analisi dello stato delle conoscenze;
  - ◆ modello di raccolta complessivo dei dati;
  - ◆ azioni prioritarie di intervento.
- ◆ Le azioni prioritarie di intervento individuano le situazioni regionali dove l'urgenza dei piani attuativi è più impellente.

- ◆ **7- PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO, RECUPERO E RIABILITAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE E PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO NAZIONALE DELLE STRUTTURE ABILITATE**
- ◆ L'istituzione diretta, da parte del Ministero, dei centri di recupero sarà oggetto di concertazione con **le Regioni** interessate, che peraltro restano le amministrazioni **preposte a instaurare un monitoraggio continuo delle catture e delle uccisioni accidentali rispetto alle quali devono trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'Ambiente** (art. 69, comma 1, lett. b del D.lgs. 112/98 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali").

1. Il Ministero ha già proceduto ad effettuare una **prima ricognizione** della situazione esistente a livello nazionale mediante richiesta di compilazione, mediante **autocertificazione**, di una scheda per il censimento dei CRTM. Ulteriori segnalazioni potranno avvenire attraverso la comunicazione da parte di una AMP, di una Regione o da parte di altro ente locale al corrente dell'attività in corso.

1. Le schede raggruppate per ambiti regionali, saranno trasmesse dal MATTM alle regioni di competenza affinché le medesime possano procedere con l'**istruttoria** relativa all'**accertamento dei requisiti** dichiarati al momento dell'autocertificazione.

- ◆ L'istruttoria regionale dovrà essere trasmessa al ministero il quale avvierà la **procedura di approvazione** sentito il parere della commissione scientifica CITES.
- ◆ Nel caso di esito favorevole si procederà all'**iscrizione nell'elenco nazionale** dei centri abilitati secondo i criteri di classificazione di cui al paragrafo 2
- ◆ Nel caso di esito negativo si provvederà a comunicare il termine entro il quale il soggetto in questione dovrà provvedere all'adeguamento, non oltre 60 giorni, in assenza del quale, si procederà all'avviso di interdizione all'attività.

- ◆ Una volta validati, i CRTM dovranno munirsi anche di **autorizzazione in deroga** per la manipolazione di esemplari appartenenti a specie in direttiva Habitat (art. 11 DPR 357).
- ◆ I CRTM , ai sensi dell'articolo 2 DM 8 gennaio 2002, hanno l'obbligo in quanto centri di riabilitazione, della **tenuta del registro di detenzione** delle specie, animali e vegetali CITES, tenendo gli stessi esemplari CITES in una forma di affidamento.

## ◆ 8 - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SOCCORSO DELLE TARTARUGHE MARINE NEL REGISTRO NAZIONALE

### ◆ CATEGORIE

– Il Registro nazionale delle strutture di soccorso per le tartarughe marine è suddiviso nelle seguenti categorie:

- ◆ Nucleo di pronto intervento;
- ◆ Struttura di prima accoglienza;
- ◆ Centri di recupero (primo soccorso e terapia e riabilitazione)

## ◆ **CARATTERISTICHE**

### – **Nucleo di pronto intervento:**

- ◆ Il nucleo di pronto intervento è composto da personale delle Forze Armate, Forze dell'Ordine o Corpi di soccorso dello Stato o delle Regioni anche assistito da personale delle Strutture di prima accoglienza o dei Centri di recupero che abbiano ricevuto apposita e certificata formazione;
- ◆ il nucleo di pronto intervento ha come obiettivo il presidio del territorio nel proprio ambito di competenza;
- ◆ effettua l'intervento in caso di animali in difficoltà concordando con il centro più vicino al sito del ritrovamento l'eventuale trasporto dell'animale o il rilascio dell'individuo;



- ◆ provvede alla messa in sicurezza dell'animale preliminare al trasferimento ;
- ◆ raccoglie i dati sulla base di schede predisposte dall'unità di coordinamento;
- ◆ effettua attività di vigilanza e controllo, a mare e a terra, su tutte le attività che coinvolgono le tartarughe marine;
- ◆ ha operatività tutto l'anno;
- ◆ i componenti dell'unità di pronto intervento devono essere formati attraverso un addestramento specifico e periodico curato con il coordinamento regionale e ministeriale ed avere ricevuto apposito attestato;
- ◆ nel caso di animale deceduto il nucleo farà riferimento al centro più vicino.

### ◆ **2.1.1 Dotazione minima:**

- ◆ Taniche con acqua di mare;
- ◆ contenitori di trasporto;
- ◆ olio di vasellina;
- ◆ tappetini;
- ◆ metro;
- ◆ macchina fotografica;
- ◆ sacchi plastica;
- ◆ meccanismi di protezione individuale.

– **Struttura di prima accoglienza:**

- ◆ La struttura di prima accoglienza subordina la propria attività al centro di recupero competente territorialmente che rilascia alla stessa una certificazione con l'indicazione del periodo di attività e dell'ambito geografico di interesse;
- ◆ tale certificazione va allegata alla domanda di deroga da presentare all'Autorità competente (MATTM) con cui la struttura si impegna a garantire il periodo di attività (specificando i mesi di apertura nell'anno) con reperibilità h 24;
- ◆ la domanda di deroga va presentata almeno 4 mesi prima della scadenza inizio dell'attività;
- ◆ la struttura di prima accoglienza dispone di personale tecnico nel numero minimo atto a garantire la funzionalità e reperibilità sette giorni su sette e h24;

- ◆ nelle sue funzioni la struttura si può avvalere anche di personale volontario opportunamente formato e munito di apposito attestato fornito dal coordinamento regionale;
- ◆ la struttura comunica entro 24 ore la detenzione dell'animale al centro di riferimento che, entro le 24 ore successive, provvederà a far rilasciare la dovuta certificazione veterinaria; dovrà inoltre provvedere a trasferire al centro di recupero, terapia e riabilitazione gli animali che necessitano di cure veterinarie;
- ◆ detiene gli animali sulla base di un verbale di affidamento rilasciato dall'autorità competente (CITES);
- ◆ raccoglie i dati sulla base di schede predisposte dall'unità di coordinamento
- ◆ partecipa, per il proprio ambito territoriale di competenza, alle attività promosse sul territorio.

- ◆ **Caratteristiche:**
- ◆ Locale chiuso in stretta prossimità della costa e facilmente accessibile da terra e da mare;
- ◆ disponibilità di acqua di mare;
- ◆ almeno due vasche separate e con sistema di controllo della qualità dell'acqua e della temperatura;
- ◆ un sistema tipo "shower box";
- ◆ uno spazio, di facile pulizia, per la preparazione e conservazione del cibo;
- ◆ uno spazio per l'esame e la valutazione dello stato generale dell'animale;
- ◆ armadio per disinfettanti e materiali di consumo.

## 2.3 Centri di recupero:

Le caratteristiche sono illustrate nel Capitolo IV delle linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici

- ◆ **9- RETI REGIONALI**
- ◆ **RETI OPERANTI:**
- ◆ **Sardegna**
- ◆ **Calabria**
- ◆ **Liguria**
- ◆ **Campania**
- ◆ **Marche**
- ◆ **RETI IN FASE DI FORMALIZZAZIONE:**
- ◆ **Lazio**
- ◆ **Basilicata**
- ◆ **Veneto**
- ◆ **Sicilia**
- ◆ **Toscana**
- ◆ **RETI IN FASE DI AVVIO:**
- ◆ **Emilia Romagna**
- ◆ **Puglia**
- ◆ **Abruzzo**